

BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO

Sezione manoscritti, ai n. 2834 - 2835

Istrumento di vendita di un bosco in Costalta a
Giovanni Battista a Prato di Trento e Giovanni
Chezer di Augusta. 1531

[traduzione pergamena]

33

Documento trascritto e tradotto a cura di Oss Papot Lucia e Grisenti Luciano

Primavera 2019

Nel nome di Cristo Amen. Nell'anno della sua natività 1431, indizione quarta, giovedì 14 del mese di settembre nella città di Trento in contrada Borgo Nuovo, sotto la loggia presso il giardino della casa del nobile di Preda Piana dove risiede il Magnifico e Generoso Cavaliere signor Francesco di Castro Alto capitano di Trento e quivi presenti il Magnifico ed Eccellentissimo Dottore in legge signor Bernardo Nuvolone Onorevole Pretore di Trento e il nobile Mantovano Filippo de Campo commilitone di sua Magnificenza e Antonio del fu Dominico Caminade di Campedello, distretto di Mantova anche lui familiare del Magnifico signor Pretore, testimoni chiamati per le infrascritte cose e in particolar modo pregati.

E qui fu esposto e narrato come sia che già da diversi mesi i soprastanti delle miniere di Pergine, verificata una estrema necessità, per la qual causa erano necessari i legnami alle miniere di detto luogo di Pergine di cui erano gravemente mancanti successivamente sarebbe stato necessario abbandonare le stesse miniere con un gravissimo danno e dell'Invincibile Re dei Romani, e del Reverendissimo e Illustrissimo signore D. Bernardi Cardinale e Principe nostro di Trento e signore di detto luogo di Pergine e di dette miniere, supplicarono il Reverendissimo e Illustrissimo Principe affinché, essendoci nelle pertinenze della plebe di Pinè molti boschi e selve per i quali uomini di detto luogo di Pinè risultano di poca utilità e tuttavia senza troppo svantaggio dei loro uomini, potessero concedere i legnami dei loro boschi e delle loro selve per uso delle stesse miniere e il sostentamento delle stesse, per i quali stessi legnami, detti soprastanti offrivano che avrebbero pagato agli stessi uomini tutto ciò che avessero riconosciuto essere consono all'onestà, onde la sua Reverendissima e Illustrissima Signoria, approvando, considerate queste preghiere, e uditi anche gli stessi uomini della montagna di Pinè soprattutto sul fatto che senza un loro minore incomodo potessero concedere per l'uso di dette miniere dei loro boschi e delle loro selve, aveva attribuito al predetto Grande e Generoso signore Francesco di Castro Alto, Capitano nostro e al Magnifico e Generoso Barone e al Cavaliere signor Giorgio de Firmiano parimenti suo Prefetto di detto luogo di Pergine, insieme con me notaio infrascritto suo consulente fiscale, e dopo aver visto gli stessi boschi e le stesse

selve, e considerata anche la povertà della stessa montagna di Pinè e della città di Trento, fosse fatta fare una trattativa onesta sopra ciò che potesse essere concesso di vantaggio alle stesse miniere, e per le cose predette io notaio e a nome delle due parti interessate, e fossero presi in considerazione i luoghi e tutte ben considerate le cose e dopo aver trattato molti aspetti fra le stesse parti sopra i boschi ossia selve da concedere e formando una soluzione di queste cose davanti allo stesso Magnifico e Generoso signore Capitano, signore Francesco di Castro Alto e del Nobile signore Giovanni Battista a Prato cittadino di Trento e del signore Giovanni Chezer di Augusta come comandanti e capi delle stesse miniere, ivi presenti da una parte e dall'altra Ser Sandro del fu Tomè di Sternigo, Regolano della montagna di Pinè e delle Ville di Pinè, Giovanni del fu Cristelli di Vigo di Pinè e Giacomo di Campo Longo di Pinè tutti intervenenti e facenti per tutti gli uomini e l'universalità delle Ville e dei luoghi della predetta montagna di Pinè, ai quali anche dissero in piena Regola di avere pieno e ampio mandato e volontà per trattare tutte le cose infrascritte, e per tutte quelle anche con notevole cautela, ipotecando i propri beni in particolar modo tutte le cose finalizzate a quel motivo, solennemente promisero per autorizzazione certa e ratificata il tutto e il singolo contenuto nel presente atto notarile sotto pena della riparazione di tutti i danni delle spese e interessi per cause, liti, e tutte le altre cose, arrivarono a questa infrascritta transazione ai patti, alla concordia e alla convenzione, e si impegnarono, condussero a buon fine l'affare e si accordarono qui con atti reciproci quindi con intervenute solenni stipulazioni.

E per prima cosa gli stessi Sandro, Giovanni e Giacomo chiamati per nome per sé e tutti i loro successori e l'universalità della montagna e delle Ville del predetto Pinè, diedero e consegnarono, [cosserunt] e concessero e vendettero, secondo i patti e le condizioni infrascritte, ai predetti signor Giovanni Battista a Prato e signor Giovanni Chezer presenti e per sé e per i loro successori e i loro eredi acquistanti e accettanti, un bosco di alberi di diverse specie e l'uso e la libera facoltà e in ogni modo di lavorare e tagliare qualunque legname posto e giacente in esso, che ora trovano cresciuto in esso, il quale bosco è posto e giace nel monte nominato il monte di "Castoalte"

Costalta, delle predette plebe e montagna di Pinè e racchiuso fra questi confini come le stesse parti dissero e convennero, a iniziare verso il monte che confina con quelli di Pergine, e da questo si estendono altri confini e da lì venendo verso Pinè e verso sera fino ai confini di quelli di Viarago e subito dopo quei confini venendo verso Pinè e a settentrione fino alla sommità della valle e del pianoro della stessa valle, che è chiamata la valle del Roncolim, e quindi discendendo per detto pianoro della citata valle col qual pianoro detti boschi sono posti a confine, la stessa parte verso Pinè scende dalla sommità di detta valle fino alla valle inferiore per la quale passa l'acqua chiamata "la Regnana" segnando sicuri termini segnati, tutti fatti per quelle spartizioni, su un abete e un faggio, distanti tra loro circa sei passi ed esistenti sul fondo della valle chiamata Roncolim, fino alla via pubblica che va da Pinè attraverso il fondo di detta valle per la quale passa detta acqua nominata Regnana, fino ai prati di Leonardo Zuliani di Miola, i quali prati sono verso i confini di quelli di Pergine sopra la Fersina, la qual via che passa per detta valle come sopra sul fondo dell'altra valle chiamata Roncolim dove sono segnati detti termini su detto abete e faggio fino ai detti prati e confini di quelli di Pergine. Designarono e stabilirono essere per confine da quella parte includente detto bosco designato e venduto in parte verso sera e forse per detto bosco venduto e messo a disposizione vi sono ulteriori confini; il tutto da avere, tenere e possedere lavorando e usufruendo dello stesso legname e qualunque cosa piacerà essere fatta di detti legnami dagli stessi signor Giovanni Battista e signor Giovanni Chezer e dai loro eredi e dai loro successori, considerati i patti infrascritti e come sopra stipulati e convalidati.

E inoltre fu preso atto e convenuto che gli stessi signor Giovanni Battista e signor Giovanni Chezer e i loro eredi e successori non possano in nessun modo essere limitati per alcun tempo di andare a prendere il legname esistente in detto bosco sopra confinato e venduto, ma che possano godere liberamente e facilmente senza alcun impedimento degli stessi uomini di Pinè o di altri per motivo proveniente dagli stessi uomini come il soprannominato Ser Sandro, Giovanni e Giacomo e allo stesso modo i signori Giovanni Battista a Prato e Giovanni Chezer presenti e per sé e i loro eredi e successori ivi solennemente promisero, della evizione e legittima difesa di detto bosco, quanto sia

consegnato e fatto suo, sotto pena del doppio del valore dello stesso e riparazione di tutti i danni e delle spese e per interessi di liti, e inoltre di anno in anno come sarà il bisogno loro e comodità di far tagliare la legna stessa e asportarla come a loro farà comodo tanto per uso di tavolato che di carboni e di altro per dette miniere, non tanto a causa del disbosco ma di vendere ad altri o concedere loro in questi boschi la mercanzia oltre all'uso delle stesse miniere, con questo patto espresso sia preso atto e non sia lecito anche per i loro eredi e successori.

Inoltre fu preso atto e convenuto che per l'uso e il bisogno dei boscaioli e degli operai i quali sia che essi si portino a lavorare in detto bosco sia per il motivo di far carbone, sia per tagliare ed asportare la legna tagliata, che possano portarla alle loro solite case per il loro bisogno; legna in detto posto ammuchciata rimasta per quel tempo impiegato per tagliare la legna e non oltre e che gli animali che condussero per l'uso e il bisogno dei premissi possano lì pascolare senza contrasti di quelli di Pinè o di altre persone.

E inoltre fu preso atto e convenuto che i predetti signori Giovanni Battista e Giovanni Chezer debbano utilizzare e fruire di detto bosco in buona fede e senza inganno e frode e gli stessi legnami facciano tagliare per più anni e che oltre al legname di nient'altro si appropriino in detto luogo, ma che oltre a ciò gli uomini di Pinè possano liberamente disporre delle altre loro cose, né quegli uomini oltre quei confini di sopra nominati impediscano o turbino o molestino sia riguardo ai legnami sia per la selvaggina né per sé né per altre persone interposte.

Inoltre fu preso atto e convenuto che gli stessi signori Giovanni Battista e Giovanni Chezer per gli stessi legnami e per le altre cose come sopra concesse e date, diano e debbano dare a detti uomini e alla Comunità montana di Pinè come versamento iniziale trenta ragnesi, in ragione di cinque lire di buona moneta di Marano per ogni singolo ragnese, i quali ragnesi trenta nella rateazione permessa, stimati dieci ragnesi in presenza dei premissi testimoni e di me notaio, e dei predetti signori Giovanni Battista e Giovanni Chezer, in tot scudi d'oro e in moneta ai predetti Sandro, Giovanni e Giacomo accettanti e per sé riceventi diedero e contarono anche gli stessi Sandro,

Giovanni e Giacomo integralmente, veramente e non sotto una loro futura negazione dissero e affermarono e liberamente confessarono e manifestarono di aver avuto e aver ricevuto da detti signori Giovanni Battista e Giovanni Chezer oppure dai loro agenti rendendo conto agli stessi soprannominati, ad eccezione dei detti venti ragnesi non prima ricevuti e integralmente avuti, con patti concordati senza dolo e disonestà e azione in questo contratto con indebite condizioni e senza causa e con ogni altro suo diritto con l'ausilio delle leggi competenti ora e in futuro e che successivamente ogni anno alla festa di San Michele o nella sua ottava, in ciascun anno nel quale fecero lavorare in detto bosco sia tagliando sia facendo fare carbone sia altra cosa fatta e asportando la legna tagliata che per affitto e a nome di affitto di detto bosco e fino al suo esaurimento dare lire trentadue e mezzo di moneta di Marano ai predetti uomini e all'universalità di Pinè, e per essi sborsare secondo le loro convenienze per il qual motivo gli stessi decisero di vendere, e terminato l'uso del bosco che nessun altro tenga minimamente a tale affitto ma da quel momento in poi qualunque parte anche diversa sia libera e non tenuta ad altro.

Che tutte e le singole cose premesse e infrascritte le parti soprascritte di detti nominati e a qualsivoglia di loro e altri, e per contro con il solenne contratto qui anche intervenendo realmente, le cose della controversia e con effetto solenne promise e convenne di avere sempre e in perpetuo in modo fermo, ratificato e ben accetto, a queste cose attendere, osservare ed adempiere e per niente contravvenire o utilizzare per sé stessi o altre cose a causa di qualsiasi altra ragione o ingegno, di diritto come di fatto o esercitare con altro quesito, sotto pena di cento ragnesi da applicare per metà al fisco del Reverendissimo e Illustrissimo signor Cardinale Antelati, per la qual cosa io notaio come pubblica persona di loro stipulanti e per l'altra metà le parti osservanti le cose promesse e stipulate per le stesse parti a detti uomini spontaneamente e di sicura volontà di tutti loro, volenti a queste cose espressamente essere obbligati e poter convenire in qualsiasi dei premessi capitoli e ottenere e mantenere gli impegni, qualora alle cose premesse o a qualcosa di loro sarà stato contraffatto o convenuto, inoltre riparare oltre a ciò tutti i danni, le spese e le infrascritte dispute e altre cose che in

qualche modo vengono patite e pacificate, le quali pene siano risolte o no ai quali danni estinti e si siano rifatti dell'interesse, anche no, ciononostante le cose premesse e i patti tutti e singoli rimangano e fermamente perdurino a favore di tutti questi e dei singoli con inviolabile rispetto delle parti suddette reciprocamente, vale a dire detti signori Giovanni Battista e Giovanni Chezer impegnarono tutti i loro beni mobili e immobili presenti e futuri e i detti Sandro, Giovanni e Giacomo i beni propri e dell'universalità di Pinè mobili e immobili presenti e futuri chiedendo le stesse parti a me notaio infrascritto con un atto pubblico e più atti pubblici sopra le predette cose produrre un documento e documenti pubblici, quante volte fosse necessario.

E io Angelo Costede del fu Nobile uomo signor Giovanni cittadino di Trento per Apostolica e Imperiale Autorità pubblico Notaio poiché ho partecipato a tutte e le singole cose premesse come sono state fatte e portate avanti e essere fatti in questi assieme ai prenommati testimoni e per primo circa questo pubblico documento trascritti da altra mano dall'originale fedelmente parola per parola, quindi preparai, sottoscrissi e ho redatto in buona e in questa pubblica forma e a maggiore rigore di tutto e in modo più fermo in fede affissi il solito segno del mio sigillo e lo posi prima di questa mio sottoscrizione, pregato e richiesto. Lode a Dio Amen